

# TI\_GERICHTE 72.2004.132 vom 20. Juli 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-07-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2004.132\\_d20050720](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2004.132_d20050720)

FR: TI\_GERICHTE 72.2004.132 du 20 juillet 2005

IT: TI\_GERICHTE 72.2004.132 del 20 luglio 2005

## Regeste

Truffa - falsità in documenti

## Erwägungen

### E. 1

PC 1

### E. 2

TE 1

### E. 3

PE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente

La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia	fr.	500.--
Inchiesta preliminare	fr.	770.--
Testi	fr.	80.--
Perizia	fr.	200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	50.--
fr.		1'600.--

=====

### E. 4

Il 20 agosto 1998 l'imputato si è presentato in \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, recando con sé due documenti di poche righe, scritti in parte con il computer ed in parte completati a mano, asseritamente con firma manoscritta di PC 1 (gli originali sono annessi alla perizia AI 85).

Il primo di essi recita: " Autorizzo il signor AC 1 a disinvestire dal mio conto n° \_\_\_\_\_ la somma di lire totale" laddove "AC 1 ", " \_\_\_\_\_ " e " totale " sono indicazioni manoscritte, ed il resto è scritto al computer. Il secondo, a complemento del primo, indica che: " Autorizzo il signor AC 1 a prelevare dal mio conto \_\_\_\_\_ la somma di lire 312'000'000" in cui "AC 1 ", " \_\_\_\_\_ " e " 312'000'000 " sono le parti manoscritte. Le firme di PC 1 sono apposte con grafia tremolante, e sotto di essere pare di scorgere un percorso a matita, come se le stesse fossero state ricalcate o sovrascritte. Sulla scorta di questi documenti \_\_\_\_\_ ha smobilitato gli investimenti del PC 1 e ha

accreditato al AC 1 il controvalore in dollari, ossia U\$176'570.96 (AI 26, allegato 3). 5. PC 1 ha atteso quasi 4 anni per denunciare l'accaduto al Ministero Pubblico. Nella propria denuncia dell'11 marzo 2002 (AI 1) egli accusa il AC 1 di avergli in buona sostanza svuotato il conto per mezzo di due autorizzazioni falsificate, commettendo perciò il reato di truffa. Nel corso del verbale del 14 febbraio 2003 (AI 25), il PC 1 ha confermato la propria denuncia, e perciò la tesi della falsificazione delle sue firme sulle note autorizzazioni, precisando di non essere stato per alcun titolo debitore del AC 1, e di non avere pertanto avuto motivo di sorta per consentirgli di prelevare i suoi soldi presso \_\_\_\_\_.

#### **E. 6**

Già il 14 maggio 2002, la Polizia scientifica, così richiesta dal Procuratore Pubblico, ha certificato in un breve rapporto la falsità delle firme in questione (AI 13), rilevando che (pag. 3) " L'esame delle firme contestate mette in evidenza un tracciato particolarmente stentato e frammentato. Il ritmo delle firme è lento e contraddistinto da ripetuti e continui tremolii che fanno oscillare il percorso del tratto, rendendolo esitante. La pressione esercitata sullo strumento scrivente è eccessiva ad indicazione di un tracciato lento. (...) Le due firme apposte a nome PC 1 sui documenti "allegato 1 e 2" sono entrambe delle falsificazioni eseguite mediante calco di una medesima firma autentica."

#### **E. 7**

Sentito per la prima volta dal Procuratore Pubblico il 14 febbraio 2003 (AI 27), l'imputato ha ammesso di avere fatto il prelevamento in questione per mezzo dei documenti incriminati. Questi gli sarebbero stati consegnati, già interamente compilati e sottoscritti, proprio da PC 1, recatosi presso il suo studio di Verona. Secondo l'accusato, con la consegna di quei documenti il PC 1 avrebbe inteso procedere al pagamento di un proprio debito nei suoi confronti, relativo alla consegna della parte di utile a lui spettante per un operazione finanziaria di cambio valuta da lire in dollari, indicatagli dal AC 1 ed effettuata a Milano qualche tempo prima, con la quale il PC 1 investendo 500 milioni di lire aveva raddoppiato il capitale in un paio d'ore. I dettagli dell'operazione di cambio e della successiva consegna dei documenti fasulli sono, nel racconto dell'accusato, i seguenti (AI 27, pag. 4 e 5): " ...all'inizio dell'estate 1998 venni contattato da un mediatore che si chiama \_\_\_\_\_ che di nome mi sembra faccia \_\_\_\_\_. Aveva l'ufficio nelle vicinanze della stazione di Lugano . \_\_\_\_\_ mi disse che si poteva fare un buon affare con una transazione di cambio valuta Lire/Dollaro. In sostanza se avessimo investito 500MIO di vecchie Lire avremmo guadagnato il 100% nello spazio di un paio d'ore. In altre parole mettendo a disposizione mezzo miliardo di vecchie lire ne avremmo ottenuto 1 miliardo. Io parlai di tale operazione con PC 1 e lui accettò di parteciparvi. Ci recammo pertanto presso \_\_\_\_\_ di Cassarate, dove lui prelevò in contanti ca. 500MIO di vecchie lire dai suoi conti. Mi sembra che per ottenere tale denaro diede in garanzia qualche cosa oppure fece un'azione di disinvestimento. Eravamo nel mese di luglio-agosto 1998. Abbiamo messo il contante in auto e ci siamo recati lo stesso giorno a Milano, presso uno studio legale, che mi sembra chiamasi studio legale \_\_\_\_\_ che si trovava dalle parti della stazione centrale di Milano. L'appuntamento fu fissato dal signor \_\_\_\_\_ il quale ci disse che bisognava chiedere del dott. \_\_\_\_\_, cosa che noi effettivamente facemmo. C'era \_\_\_\_\_ in un locale che dello studio legale aveva poco le sembianze. Vi erano pure una macchinetta per contare le banconote e per verificarne l'autenticità. Consegnammo i 500MIO di vecchie lire e ricevemmo quale contropartita il controvalore di 1 miliardo di Lire. Non ricordo l'importo in dollari di tale controvalore. Il denaro lo nascondemmo in un'intercapedine

della mia automobile e ritornammo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in una cassetta di sicurezza intestata al sottoscritto e di cui PC 1 aveva una procura. Tale cassetta di sicurezza presso \_\_\_\_\_ di Cassarate l'avevamo aperta io e PC 1 il giorno stesso dell'operazione. PC 1 volle che l'intestatario risultassi io per motivi fiscali. Riguardo il guadagno di tali operazioni, si decise che 50MIO di vecchie Lire dovevano andare a favore dell'intermediario \_\_\_\_\_, mentre il rimanente (ca. 450MIO) sarebbe dovuto venir diviso fra io e il PC 1. La cassetta di sicurezza l'avevamo aperta prima di partire per Milano quel giorno. Entrambi avevamo una chiave. Qualche giorno dopo sono ritornato presso \_\_\_\_\_ Cassarate per prelevare la parte di mia spettanza dalla cassetta di sicurezza, ma dopo averla aperta l'ho trovata completamente vuota. Non c'era più nemmeno un dollaro. Mi sembra che nella cassetta vi fossero solo dollari. Sono quindi ritornato a Verona e chiesi spiegazioni a PC 1 il quale mi disse che aveva dovuto prelevare il contante dalla cassetta di sicurezza per suoi affari personali. Non mi disse quali. PC 1 mi disse di non preoccuparmi per la mia parte, poiché tanto presso \_\_\_\_\_ vi erano ancora i suoi conti con saldi attivi. Io chiesi pertanto a PC 1 quando saremmo andati assieme a prelevare il denaro dai suoi conti e lui rispose che ci saremmo accordati nei prossimi giorni. In seguito io telefonai 3/4 volte a PC 1, finché una sera ci trovammo presso il mio studio a Verona. Fu proprio in tale occasione che PC 1 mi consegnò le due autorizzazioni a disinvestire rispettivamente a prelevare dal suo conto \_\_\_\_\_ la somma di 312MIO di vecchie Lire."

#### **E. 8**

Il PC 1 contesta fermamente la tesi dell'imputato. Questi gli avrebbe in effetti proposto un'operazione di cambio del genere, in vista della quale egli avrebbe realmente prelevato dai propri conti la somma di 500 milioni di lire, ma il guadagno prospettato sarebbe stato del 10% e non certo del 100%. Essi si sarebbero recati a Milano con il denaro, incontrando due persone nella hall di un albergo, ma secondo il PC 1, egli avrebbe rifiutato di procedere nell'operazione, avendo appreso che la stessa andava effettuata in un non specificato ufficio di questi personaggi, e non invece in una banca. Egli avrebbe perciò tenuto il denaro e l'avrebbe riversato qualche giorno dopo sul proprio conto in \_\_\_\_\_ (AI 28, pag. 3).

#### **E. 9**

Al dibattimento il prevenuto ha sostanzialmente confermato la propria tesi, fornendo comunque alcuni dettagli supplementari. I dollari USA oggetto del cambio sarebbero stati provento di una non precisata operazione immobiliare. Egli, diligentemente, avrebbe chiesto di vedere il relativo rogito, che però non sarebbe stato disponibile. Perciò avrebbe consigliato al PC 1 di desistere, mentre che questi avrebbe voluto comunque procedere (verbale dibattimentale, pag. 2). La Corte ha proceduto anche all'assunzione della testimonianza della signora \_\_\_\_\_, amica e cliente dell'imputato (nel senso che anch'essa ha un conto in \_\_\_\_\_, sul quale l'imputato ha oltretutto procura; verbale dibattimentale, pag. 3), che avrebbe assistito all'operazione di cambio, come preannunciato dall'accusato nel proprio verbale del 26 gennaio 2004 (AI 68, pag. 4), contraddicendo così la propria precedente affermazione secondo cui "nessuna persona all'infuori del \_\_\_\_\_ ha assistito a tale transazione" (verbale di confronto PC 1/AC 1 del 14 febbraio 2003, AI 28, pag. 4). La teste ha invero confermato di essere stata presente, e ha dichiarato che l'operazione di cambio fu portata a termine, ma sulla centrale questione dei termini della transazione (valute scambiate, corso del cambio, margini di guadagno) nulla ha saputo riferire (cfr. verbale dibattimentale, pag. 4).

## E. 10

La Corte ritiene il racconto e le spiegazioni dell'accusato del tutto inverosimili e non credibili, e questo per almeno due fondamentali ordini di motivi: a) Secondo la ferrea logica finanziaria che regge sia le transazioni economiche lecite che quelle illecite, nessuno regala mai nulla. Pertanto, non può esistere alcuna lecita operazione di cambio valuta in cui una parte è disposta a scambiare della valuta avente corso legale (cioè soldi veri) e di provenienza lecita alla metà del suo valore, e questo a maggior ragione quando ad essere svenduta (anzi, regalata) sarebbe stata la valuta più forte, il dollaro USA, cambiata in valuta debole (lira italiana) alla metà del proprio valore. Restano aperte le ipotesi del riciclaggio di denaro provento di narcotraffico o altra attività criminale, ma nell'opinione della Corte, nemmeno questo denaro viene ceduto alla metà del proprio valore (oltretutto, nella specie, senza avere garanzie della migliore provenienza del denaro portato dal duo AC 1 /PC 1). b) Anche volendo accettare per un attimo la possibilità dell'esistenza della miracolosa operazione con cui raddoppiare il proprio denaro, si dovrebbe ritenere veramente ingrato il PC 1 qualora in tale ipotesi avesse rifiutato di consegnare al AC 1 la sua parte di quel guadagno così facilmente conseguito. Ma allora, anche nell'evenienza di un PC 1 tanto avido ed ingrato da nulla volere consegnare al povero AC 1, perché non dirgli semplicemente di non essere intenzionato a dargli alcunché, e perché mai, invece, gli avrebbe consegnato delle autorizzazioni falsificate (ovvero con cui il PC 1 avrebbe falsificato la sua stessa firma...), con le quali a rigore di logica il AC 1 nulla sarebbe riuscito a prelevare?

## E. 11

L'imputato, in effetti, non è riuscito a venire a capo di questi interrogativi. Della magica operazione di lecita moltiplicazione della lira basti dire che essa non era mai stata fatta in precedenza e non è più stata fatta in seguito (AI 68, pag. 3). Sfortunatamente (per il AC 1), egli non è stato in grado, nonostante l'evidente interesse nel riuscirci a fronte del procedimento penale in essere, né di fornire l'indirizzo del fantomatico "mediatore" \_\_\_\_\_ di Lugano, e questo nonostante un asserito casuale contatto telefonico nell'estate del 2003 (AI 68, pag. 2), in occasione del quale il \_\_\_\_\_ non ha evidentemente avuto la presenza di spirito di ricordarsi che gli occorreva un recapito del proprio interlocutore per cavarsi dai guai con la giustizia elvetica... Allo stesso modo, non meno fantomatico è risultato essere il misterioso "avv. \_\_\_\_\_" di Milano, del cui studio legale il AC 1 aveva invero avuto le coordinate dal \_\_\_\_\_, ma, malauguratamente, "Non sono riuscito a risalire al luogo a Milano dove mi sono trovato per eseguire l'operazione di cambio valuta" (AI 68, pag. 3), rammentando quanto meno che si trova "vicino alla stazione centrale" (AI 28, pag. 4). In simili circostanze appare addirittura normale (nel senso che sarebbe stato strano il contrario) che l'operazione di cambio sia stata fatta senza allestire documentazione di sorta, e che pertanto l'accusato debba ammettere di non potere dimostrare di avere consegnato il denaro al \_\_\_\_\_ (AI 68, pag. 2). Incalzato dal Presidente sulla questione della sicura illegalità di siffatta operazione qualora fosse esistita nei termini enunciati dall'accusato (tale da aprire per lui scenari di illecito ben peggiori della truffa che gli viene addebitata), il AC 1 ha sottolineato la propria buona fede e la correttezza del suo comportamento, essendo stato pronto a desistere, salvo però proclamarsi comunque creditore nei confronti del PC 1 dopo che questi aveva concluso l'operazione nonostante l'avviso contrario del prevenuto (verbale dibattimentale, pag. 2). Pertanto, si ha che se l'operazione di cambio al 100% di guadagno

non esiste, il PC 1 non era debitore di nulla nei confronti dell'imputato, che non aveva perciò motivo di svuotarne il conto. Se di contro, per denegata ipotesi, l'operazione esistesse, il risultato non cambierebbe: trattandosi in tal caso di operazione sicuramente illecita, non esisterebbe alcun credito esigibile volto alla consegna della metà del profitto illegalmente conseguito, per il che il prelevamento effettuato in \_\_\_\_\_ sarebbe comunque ingiustificato in un'ottica civilistica. La testimonianza della \_\_\_\_\_, che va letta con la dovuta cautela (dichiara il AC 1: "Abbiamo fatto il viaggio assieme ieri pomeriggio in vista del processo", verbale dibattimentale, pag. 3), non è di certo conclusiva nel senso auspicato dall'accusato, attestando solo della conclusione dell'operazione, senza nulla dire sui termini della stessa. Volendo credere che l'operazione fu fatta, parrebbe alla Corte, secondo la predetta logica dei rapporti commerciali (che è molto più attendibile di qualunque testimone), infinitamente più verosimile la tesi dell'utile del 10% del PC 1 (che in tal caso avrebbe però mentito quo alla conclusione dell'operazione), ma questo non è sufficiente alle tesi del prevenuto, bisognoso di inventarsi (il termine non è casuale) un credito di circa 300 milioni di lire per giustificare il saccheggio del conto del proprio cliente. E' in quest'ottica quasi superfluo prendere atto che nemmeno la magica operazione di cui favoleggia l'accusato vi riesce appieno, posto che a fronte di un asserito suo credito di lire 275 milioni (50 milioni da lui anticipati all'inafferrabile mediatore, 225 milioni di quota parte dell'utile netto), egli ha prelevato dollari per il controvalore di 312 milioni di lire, ovvero quasi 40 in più, senza che la differenza possa essere spiegata, come tenta di fare il AC 1, con una misteriosa " minus valenza o di spese cambio dollari " (AI 27, pag. 5), spese in tal caso davvero salate, oppure con una (assai repentina) " differenza di corso del dollaro " (AI 27, pag. 7). Quanto al motivo per cui il PC 1 avrebbe rimesso all'imputato due documenti recanti la propria firma falsificata, così da non consentirgli di prelevare dal suo conto (ovvero per ottenere il medesimo risultato per il quale era sufficiente rimanere passivi e non fare nulla), l'imputato ha solamente potuto ipotizzare che egli l'avrebbe fatto " per farmi finire nei guai " (AI 27, pag. 7). Ciò secondo la Corte è assai poco verosimile, visto che siffatto comportamento, oltre ad essere crudele e irrispettoso nei confronti di chi ha fatto conseguire un sì lauto guadagno, era pericoloso per lo stesso PC 1, in quanto lo esponeva (qualora il AC 1 fosse stato fermato in banca) alla necessità di dovere fornire spiegazioni all'autorità elvetica, quando solitamente destare l'attenzione è l'ultima cosa che un cittadino italiano desidera al riguardo dei suoi fondi esteri non dichiarati al fisco, oppure, in alternativa, al rischio di perdere i soldi (qualora il AC 1 fosse riuscito, come è riuscito, a prelevare). Certo, l'accusato ha tentato di suffragare la propria versione dei fatti, secondo la quale i documenti incriminati gli sarebbero stati portati in ufficio già confezionati, invocando la testimonianza di \_\_\_\_\_, che avrebbe assistito alla consegna degli stessi (AI 27, pag. 6). La \_\_\_\_\_ è invero stata solerte nell'allestire una dichiarazione manoscritta in tal senso, in cui racconta della presenza del \_\_\_\_\_ nello studio del \_\_\_\_\_, e della consegna di almeno un documento, di cui oltretutto le sarebbe stato chiesto di ricavare fotocopia, per il che essa narra che " non potei non notare il contenuto del documento, che peraltro portava in calce la firma del sig. PC 1 " (dichiarazione 24 maggio 2002 di \_\_\_\_\_, AI 16, pag. 2). Ciò nonostante, essa stranamente nulla riferisce sul contenuto di quel documento che non aveva potuto fare a meno di notare, ed ancor più stranamente, negli oltre tre anni intercorsi dalla firma della dichiarazione non vi è stato modo di ottenerne conferma per il mezzo di un regolare interrogatorio. La \_\_\_\_\_, infatti, pur essendo teoricamente disponibile tutti i giovedì alle ore 18.00 (AI 31), vi si è costantemente sottratta, adducendo dapprima un'assenza estiva di tre mesi

(giugno-settembre 2003) per curare i propri interessi in Spagna (AI 46), facendo quindi pervenire, tramite l'accusato, un certificato medico datato 22 luglio 2003 (cioè quando si sarebbe trovata a Tenerife a curare i propri interessi) che le addebita "sintomatologia ansioso depressiva con attacchi di panico" (allegato ad AI 68), salvo infine fare sapere, per voce del AC 1, "che per problemi personali e meglio di salute la signora \_\_\_\_\_ mi ha detto di lasciarla in pace e che non è disposta a venire a testimoniare" (AI 68, pag. 3). Una volta in più, pertanto, le peregrine tesi dell'accusato sfuggono ad ogni possibilità di verifica. Nelle circostanze date, la Corte non può che ritenere la falsità della dichiarazione manoscritta della \_\_\_\_\_, che ben comprende che un conto è rilasciare un testo compiacente, e che un altro paio di maniche è venirlo a confermare in qualità di testimone avanti all'autorità penale estera.

#### **E. 12**

Posto che la Corte, in definitiva, non ha minimamente creduto alle inverosimili spiegazioni fornite dall'accusato, si ha che dal profilo oggettivo il suo comportamento possiede tutte le caratteristiche di una truffa (inganno di una funzionaria di banca per mezzo dell'utilizzo di un documento falso e facendo leva sul pregresso rapporto di fiducia, con conseguente ottenimento di un atto di disposizione a proprio profitto ed in danno del patrimonio altrui), mentre che dal profilo soggettivo non sussiste alcuna ragionevole giustificazione del predetto comportamento. Ciò significa che dal lato soggettivo l'agire del AC 1 non può essere considerato altrimenti che non la deliberata spoliatura del conto del PC 1 al fine di arricchirsi indebitamente per mezzo dell'inganno della funzionaria di \_\_\_\_\_, così indotta alla disposizione patrimoniale in danno di \_\_\_\_\_ medesima o del patrimonio del PC 1. Rispetto alle fole del AC 1, risulta quindi in conclusione maggiormente credibile il PC 1 (personaggio comunque nel complesso tutt'altro che limpido e cristallino, la cui esposizione in sede di denuncia non è priva di omissioni anche rilevanti), laddove racconta che il prevenuto, da lui interpellato telefonicamente per chiedere ragione del prelevamento, "mi rispose che mi aveva fatto lo "scherzetto", lasciando chiaramente intendere di aver preso il denaro, confidando sul fatto che non avrei mai sporto denuncia penale per motivi fiscali con la finanza italiana" (AI 25, pag. 4). Secondo la Corte, ricorrono pertanto a carico del prevenuto tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'ascritto reato di truffa.

#### **E. 13**

Per l'art. 146 CP, infatti, commette truffa e è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a scopo d'indebito profitto, tra altro inganna con astuzia una persona per indurla ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio o a quello di altri. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 197; 120 IV 188; 119 IV 29; 118 IV 35 e 359; 116 IV 23; 107 IV 170, cons. 2 a; 101 I a 613; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 15 n. 16-18 e rif.; Trechsel, Kurzkommentar, all'art. 146 n. 7), una semplice menzogna facilmente controllabile e avvertibile da parte della vittima non basta a qualificare l'inganno. Agisce però con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie (di una messa in scena) oppure di particolari artifici o manovre fraudolente, e ciò indipendentemente dalla controllabilità delle sue affermazioni, come anche chi, pur limitandosi a mentire, dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà fatto. L'inganno è altresì astuto quando il controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere preteso o è impossibile. L'utilizzo di uno o più documenti falsi è in tal senso una tipica modalità

d'agire truffaldina (Trechsel, opera citata, n. 8 ad art. 146 CP). In questo contesto anche il comportamento della vittima va esaminato, poiché una sua concolpa può escludere l'astuzia, a meno che chi la inganna profitti di un suo stato d'inferiorità conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o simili (DTF 120 IV 186; Roth in: SJ 120 157-9). In merito alla sua recente e più esigente giurisprudenza circa gli obblighi di diligenza della vittima di un inganno il Tribunale federale ha comunque precisato che con essa "...non ha inteso elevarne particolarmente la soglia e incoraggiare l'impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li proscioglia in base a una sempre esistente possibilità astratta di verifica o controllo" del mendacio, atteso come diversamente si correrebbe il rischio "... da un canto, di paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività bancaria, finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall'altro, di contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita all'intenzione dell'agente, che regge il diritto penale svizzero, e di favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi autori come truffaldine " (STF 10.6.1999 in re L.S., consid. 5).

#### **E. 14**

Il comportamento dell'accusato adempie appieno a questi requisiti. Egli, come già detto, si è infatti presentato in banca esibendo due documenti falsi per accedere al conto di una terza persona, il che (cfr. il considerando precedente) è una tipica modalità operativa truffaldina, costitutiva di inganno astuto. Pacifici gli altri elementi costitutivi del reato (atto di disposizione conseguente all'inganno ed indebito profitto in danno dell'altrui patrimonio), se ne potrebbe concludere qui, ma nella specie, come rettamente rileva l'atto di accusa, l'inganno astuto messo in opera dall'accusato non si è basato solo sul documento falso, ma è stato affiancato e rafforzato dalla circostanza per cui i falsi non sono stati esibiti ad uno sconosciuto funzionario, ma bensì alla funzionaria con cui egli, oramai da anni (verbale \_\_\_\_\_, AI 26, pag. 2: "... con gli anni fra me e AC 1 si è instaurata una certa amicizia..." ), intratteneva rapporti d'affari per sé e per svariati "clienti", tra cui proprio il PC 1, e con la quale, inoltre, aveva allacciato una cordiale relazione, che eccede di certo il normale rapporto di conoscenza che si instaura tra un cliente di un istituto bancario ed il proprio funzionario di riferimento, conclusione alla quale si deve giungere in base alle predette dichiarazioni delle parti in causa nonché all'oggettiva circostanza degli inviti a pranzo del AC 1 alla \_\_\_\_\_. E' del tutto manifesto che il AC 1 nella specie ha fatto leva su questo rapporto privilegiato per tamponare eventuali falle dei documenti esibiti, aggiungendo così altra astuzia a quella già insita nell'esibizione medesima di un documento fasullo. La \_\_\_\_\_, fatte le verifiche del caso, nulla ha trovato di anormale (cfr. suo verbale 14 febbraio 2003, AI 26, pag. 3), segno evidente che i documenti falsi erano, alla prova dei fatti, tali da non destare sospetti (mentre che è facile disquisire a posteriori sull'apparente cattiva qualità degli stessi), oppure, in alternativa, che essa nulla ha sospettato (anche) per effetto rapporto di fiducia e amicizia nei confronti del AC 1, che avrebbe perciò permesso di sopperire alle eventuali lacune dei documenti, impedendo che si ingenerasse il sospetto.

#### **E. 15**

La falsità in documenti è punita con la reclusione fino a cinque anni o la detenzione ed è commessa da chiunque, a scopo d'indebito vantaggio (non necessariamente pecuniario) o al fine di nuocere al patrimonio od a altri diritti di una persona, tra altro forma un documento falso o altera un documento vero oppure attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto giuridicamente importante (art. 251 n. 1 CP); ove per documento va inteso uno scritto destinato o atto a provare un fatto di portata giuridica oppure un segno destinato a provare tale fatto (art. 110 n. 5 cpv. 1 CP). Nel caso del falso ideologico occorre, per distinguerlo dalla semplice (e non punibile) menzogna scritta, una credibilità accresciuta del documento, ovvero una sua affidabilità particolare, tale da far apparire inutile o non pretendibile un controllo da parte dei destinatari (DTF 123 IV 61).

#### **E. 16**

Nel caso di specie è pacifica la qualifica di documenti degli scritti propinati ad \_\_\_\_\_, di cui è stata falsificata la firma dell'autore (si tratta di un cosiddetto falso materiale) e la cui portata giuridica è ovvia, avendo consentito di svuotare a sua insaputa il conto bancario dell'avente diritto. E' inoltre manifesto che il AC 1 ha quanto meno fatto uso dei falsi a fine d'inganno esibendogli in banca per ottenere la monetizzazione e la consegna degli averi del PC 1. L'atto di accusa addebita al prevenuto anche di avere allestito i documenti in questione, e nelle circostanze date non vi è motivo di dubitare che sia così. Caduta infatti l'unica spiegazione da lui fornita, quella insensata della falsificazione da parte dell'avente diritto, ed non essendo quindi confermata la tesi della loro consegna da parte del PC 1, si ha che i falsi devono pur essere stati allestiti da qualcuno. Essi, come si è visto, non sono di qualità eccelsa, quindi non sono di certo stati confezionati da specialisti, ai quali imputato si sarebbe in tale ipotesi rivolto. Non vi è pertanto altra ragionevole ipotesi, se non quella che egli sia l'autore delle falsificazioni. La circostanza non aggrava la colpa complessiva dell'accusato: il reato di falsità in documenti è in effetti nella valutazione complessiva dell'illecito solo un corollario della truffa, ed è già pienamente realizzato per avere fatto consapevolmente uso dei falsi a fine d'inganno. Esserne anche l'autore non aggrava in misura apprezzabile la situazione accusato.

#### **E. 17**

Giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa - secondo quanto rilevato da Tribunale federale in numerose sentenze (valgano, quale esempio: DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a e sentenze ivi citate) - è pertanto il criterio fondamentale per la fissazione della pena. Nella sua valutazione entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l'intensità del proposito o della negligenza, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il pentimento, e la volontà di emendamento, la qualità della collaborazione con gli inquirenti, il comportamento dopo la perpetrazione del reato, ecc. (DTF 127 IV 101 consid. 2; DTF 124 IV 44 consid. 2d). Tuttavia, nella misura del possibile, devono essere evitate sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato, tenendo conto tra l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3). Secondo l'art. 68 cifra 1 CP, inoltre, quando per uno o più atti il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata. 18. AC 1 ha commesso in concorso i reati ascrittigli, conseguendo il non indifferente profitto di US\$ 176'000.--, in piena consapevolezza, per mero fine di arricchimento, dando prova anche di mancanza di scrupoli, non avendo esitato nell'ingannare la funzionaria di banca con cui da anni coltivava anche un rapporto di amicizia, e stante l'intento di danneggiare il patrimonio del PC 1, un'altra persona che

riponeva fiducia in lui, in quanto cliente delle sue fumose prestazioni di consulenza o supervisione. Non risulta che egli sia stato mosso da necessità economiche particolari, o che in seguito sia stato colto da ripensamenti di sorta. D'altro canto, si considera che si è trattato di un unico episodio, ancorché grave per l'entità del denaro sottratto, che il AC 1 era incensurato, e che dai fatti è trascorso un certo periodo di tempo. Nulla va invece riconosciuto all'accusato a fronte dell'inesistente collaborazione con gli inquirenti e la Corte giudicante, dovendosi semmai osservare (ma senza aggravamento della pena per questo motivo) che egli ha invece semmai tentato di mescolare le carte, sino a rendersi sospetto di truffa processuale in relazione allo scritto, non confermato, allestito dalla \_\_\_\_\_ nel tentativo di comprovare la dazione dei falsi ad opera dello stesso PC 1. Tutto considerato, risulta adeguata alle circostanze del caso e commisurata alla colpa del prevenuto la pena di 8 mesi di detenzione proposta dal Procuratore Pubblico, e sulla quale, del resto, la stessa difesa non ha speso una parola di critica. Nulla osta alla sua sospensione condizionale, con un periodo di prova di 2 anni. 19. PC 1, costituitosi parte civile, insta per il risarcimento del capitale di US\$ 176'470.-- oltre a fr. 61'029.20 per interessi di mora e fr. 16'000.-- per costi di patrocinio. La pretesa in capitale è liquida, e risulta dalla conferma dell'atto di accusa, così come pacifica è la richiesta di interessi al 5% sull'ammontare del danno a partire dalla data dell'illecito, ossia il 24 agosto 1998. La pretesa relativa ai costi di patrocinio non è di contro stata debitamente comprovata, e va quindi rinviata al competente foro civile.

## E. 20

Al prevenuto erano stati sequestrati i crediti relativi ai saldi attivi del suo conto personale n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Ltd, Londra, sempre presso \_\_\_\_\_, della quale si era dichiarato unico avente diritto economico con la sottoscrizione del relativo formulario A, mentre che in aula si è dichiarato beneficiario economico solo nella misura del 20% (verbale dibattimentale, pag. 5). Atteso che il denaro provento dei reati è transitato sul predetto conto personale del AC 1, in precedenza privo di disponibilità (cfr. rapporto EFIN, AI 19, pag. 5), e di lì è poi in parte stato dirottato verso altre destinazioni, alcune certe -come i 20 milioni di lire girati sul conto della teste \_\_\_\_\_ e prelevati dal AC 1 medesimo un anno dopo (AI 19, pag. 5)- altre incerte, come ad esempio per i circa 108'000 Euro prelevati a contanti in varie riprese, di cui si perdono le tracce (AI 19, pag. 6), la Corte ha senz'altro ritenuto di procedere alla confisca del saldo residuo pari a circa 48'000 Euro (doc. TPC 5), ritenendolo provento di reato. In queste circostanze, la Corte ha ritenuto che anche il conto della \_\_\_\_\_ Ltd, aperto il 6 gennaio 1999, a pochi mesi dai fatti, appartenga allo stesso AC 1 (dotato peraltro di solo poco più di 5'000 Euro nel marzo del 2002), deduzione avvalorata dal tentativo fatto al dibattimento di attribuire ad altri innominati la titolarità economica di ben l'80% della società, tenendo per sé solo il 20%. A fronte della firma del formulario A indicante egli stesso come unico beneficiario economico (cfr. classificatore piccolo documentazione bancaria, sezione 3), la Corte, onde non aprire sul \_\_\_\_\_ la nuova ipotesi di reato per l'ulteriore falsità in documenti relativa al formulario A, ha preferito credere all'evidenza documentale, e perciò anche il credito relativo al saldo sequestrato di questo conto è stato confiscato. Del resto, l'ipotesi di titolarità societaria di quel conto appare smentita dall'attività, che alla luce della documentazione bancaria appare essere quella di assistenza alle frodi fiscali commesse dai soggetti residenti in Italia che, senza causale (\_\_\_\_\_ non risulta avere svolto attività di sorta, meritevole di ricevere sostanziosi accrediti bancari), effettuavano cospicui accrediti in favore del conto in questione,

puntualmente prelevati a contanti dall'accusato dopo pochi giorni (cfr. classificatore grande documentazione bancaria, prima sezione). Visti gli art. 59 cifra 1, cifra 2 cpv. 3 e 60 CP, il provento delle confische, finalizzate in primo luogo alla restituzione alla parte lesa, è stato attribuito alla parte civile in parziale risarcimento del danno subito, dopo deduzione delle spese e tasse di giustizia.

**E. 21**

Le spese del procedimento penale, con una tassa di giustizia di fr. 500.--, sono a carico del condannato. Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 3; visti gli art. 18, 36, 41, 58, 59, 60, 63, 68, 146, 251 CP; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 é autore colpevole di: 1.1. truffa per avere, il 20 agosto 1998, a Lugano , per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia \_\_\_\_\_, funzionaria di \_\_\_\_\_, Lugano , sottoponendole due dichiarazioni fittizie al fine di prelevare denaro dal conto di PC 1, inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli al di lui patrimonio per USD 176'570.-; 1.2. falsità in documenti per avere, il 20 agosto 1998 ed in periodo precedente, allestito e fatto uso di due false "autorizzazioni", al fine di commettere la truffa di cui sopra; e come meglio descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza, AC 1 , è condannato: 2.1. alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali. 3. L'esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni. 4. AC 1 è condannato al pagamento di USD 176'570.- oltre interessi al 5% dal 24.08.1998 alla Parte Civile PC 1, che per la rimanenza è rinviato al competente foro civile. 5. È ordinata la confisca dei due documenti falsi, nonché del saldo attivo dei conti no. \_\_\_\_\_ di AC 1 presso \_\_\_\_\_ e 247/553.591 di \_\_\_\_\_ Ltd, Londra c/o \_\_\_\_\_, con devoluzione alla parte civile previo soddisfacimento delle tasse e spese di giustizia. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: terzi implicati 1. PC 1 2. TE 1 3. PE 1 Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria Distinta spesa : Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr. 770.-- Testi fr. 80.-- Perizia fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 1'600.-- =====